

NR 55/2014

COMUNE DI BOJANO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ADOZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE
CONVENZIONATO**

**ART. 1
OGGETTO**

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e custoditi presso il canile, allo scopo di garantire il loro benessere, di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero e di ottimizzare le spese per il mantenimento dei cani stessi.

**ART. 2
REQUISITI PER L'ADOZIONE**

I cani randagi catturati sul territorio del Comune di Bojano e ricoverati presso il canile potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

1. compimento del diciottesimo anno di età;
2. nucleo familiare o azienda;
3. residenza anagrafica nel Comune di Bojano;
4. dichiarazione di impegno a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o azienda, provvedendo ad una alimentazione adeguata, e a non cederlo se non previa comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale e all'Azienda Sanitaria;
5. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti del nucleo familiare;
6. indicazione del luogo di mantenimento del cane;
7. consenso a far visionare il cane agli agenti della Polizia Municipale o altro personale competente e autorizzato dall'Ente, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta custodia dell'animale;

ART. 3

MODALITÀ DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi accalappiati nel Comune di Bojano e ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati, decorsi almeno 20 (venti) giorni dal ricovero presso la struttura, da chi ne faccia richiesta (vedi art 2).

Gli interessati all'adozione di un cane presentano relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente.

Le richieste di adozione saranno prese in considerazione e valutate dall'Ente osservando l'ordine di arrivo al protocollo del Comune.

In caso di valutazione positiva il Comune rilascia al richiedente l'autorizzazione a recarsi presso la struttura per l'adozione del cane. È consentita l'adozione di massimo due (2) cani per nucleo familiare o azienda purchè sia garantito sufficiente spazio abitativo all'animale.

La struttura che ha ricevuto il cane, identificato mediante microchip, consegna la documentazione alla polizia municipale del comune la quale, entro 5 (cinque) giorni, provvede a rilasciare il nullaosta per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente, il cane è sottoposto ad accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASREM.

Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 4

INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

A chi adotta un cane randagio, custodito presso il canile convenzionato, è riconosciuto un contributo economico annuo.

Il contributo economico annuo riconosciuto è fissato nella misura massima di € 500,00 (CINQUECENTO/00 €).

Il contributo è riconosciuto anche per gli anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica della permanenza in vita, delle buone condizioni di salute e del mantenimento del cane da parte del Comune e/o eventuale altro personale autorizzato.

Possono essere adottati un numero massimo di due (2) cani.

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Gli agenti del servizio della Polizia Municipale o personale autorizzato dal Comune di Bojano possono in ogni momento verificare le condizioni di mantenimento del cane.

L'affidatario, al fine di garantire il buono stato di salute dell'animale, ha l'obbligo di sottoporlo a controlli che ne attestino il buono stato di salute presso le competenti strutture territoriali a cadenza annuale.

Nel caso di accertamento di maltrattamento dell'animale l'ufficio di Polizia Municipale provvede ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, ad attivare il procedimento amministrativo per la revoca dell'adozione, a disporre il ricovero del cane presso il canile convenzionato e il Comune eserciterà l'azione di recupero della quota del tributo versata in virtù del presente regolamento.

ART. 6 TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicarne il nominativo per le modifiche anagrafiche alla Polizia Municipale del Comune di Bojano, che provvederà a verificare che il nuovo affidatario possenga i requisiti di cui all'art 2 del presente disciplinare. Nel qual caso le successive annualità di contributo verranno corrisposte al nuovo possessore sempre che sia residente nel Comune di Bojano.

Art. 7 DECESSO O SMARRIMENTO DELL'ANIMALE

Nel caso di decesso o smarrimento del cane, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre 4 gg) all'ufficio di Polizia Municipale e al servizio veterinario di competenza.

In caso di decesso o smarrimento l'ufficio di Polizia Municipale inoltra la documentazione necessaria all'ufficio tributi per la cessazione del contributo economico.

ART. 8 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO

In caso di cambio di residenza l'affidatario è obbligato a darne comunicazione al Comune di Bojano.

ART. 9 PUBBLICITÀ

Il Comune di Bojano adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, sito web, iniziative presso le scuole e la cittadinanza etc.) per favorire l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile.

ART. 10 NUMERO DELLE ADOZIONI

Il responsabile del servizio Finanziario stabilirà il numero massimo di adozioni che possono essere autorizzate nell'anno, anche a fronte di un riscontro sul piano economico-finanziario e di contenimento della relativa spesa complessiva.
